

CASSA DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE CNP (FONDO PENSIONE DIPENDENTI)

FONDO PENSIONE NEGOZIALE
PER I DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CNP VITA
ASSICURA SPA Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP
con il n. 1395
Istituito in Italia



Via Arbe, 49 – 20125 Milano



Numero verde: 800.11.44.33



fondi_pensione@gruppocnp.it
FP_DipendentiCNP@legalmail.it



www.gruppocnp.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 22/12/2023)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Il FONDO PENSIONE DIPENDENTI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 01/01/2024)

Fonte istitutiva: Accordo Aziendale a favore dei lavoratori in servizio presso la società CNP VITA ASSICURA SPA

Destinatari: tutti i lavoratori dipendenti della società CNP VITA ASSICURA SPA

Contribuzione:

Quota TFR ⁽¹⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ⁽²⁾	Datore di lavoro ⁽³⁾	
100% (lavoratori occupati dopo il 28.04.1993)	Contribuzione minima facoltativa discrezionale calcolata sulla retribuzione annua tabellare (nonché sull'indennità di carica per i funzionari) ⁽⁴⁾	6,75% (annuo)	Il Datore di lavoro entro il mese di marzo di ciascun anno, anticipa al Fondo, in un'unica soluzione, il contributo a proprio carico, fermo restando la data del 1° gennaio quale riferimento per il calcolo della rivalutazione. Per gli assunti in corso d'anno il versamento anticipato avviene con il primo cedolino paga utile in relazione alla dichiarazione di adesione al Fondo stesso, considerandosi data utile per la rivalutazione la data di adesione. Il versamento minimo obbligatorio, se dovuto, da parte del lavoratore viene anticipato dal Datore di lavoro entro il mese di marzo di ciascun anno, fermo restando la data del 1° gennaio
50% (lavoratori già occupati al 28.04.1993 ma non iscritti ad una forma di previdenza complementare)	0,75% annuo calcolato sulla retribuzione annua tabellare (nonché sull'indennità di carica per i funzionari)	6,75% (annuo)	
Quota di TFR pari al 50% del contributo complessivo lavoratore e datore di lavoro	50% del contributo versato dal datore di lavoro ⁽⁴⁾	6,75% (annuo)	

<p>(lavoratori già occupati al 28.04.1993 e già iscritti a tale data ad una forma di previdenza complementare nella quale partecipavano con il 50% del contributo complessivo)</p>	<p>50% del contributo versato dal datore di lavoro⁽⁴⁾</p>	<p>6,75% (annuo)</p>	<p>quale riferimento per il calcolo della rivalutazione e viene poi recuperato mensilmente sulle 14 mensilità oppure è rinveniente da anticipazioni di TFR. Per gli iscritti in corso d'anno, il versamento minimo obbligatorio, se dovuto, è anticipato dal Datore di lavoro con il primo cedolino paga utile in relazione alla dichiarazione di adesione al Fondo stesso, considerandosi data di riferimento per la rivalutazione la data di adesione. Il TFR (conferito in misura parziale o totale al Fondo) viene versato al Fondo mensilmente dal Datore di lavoro; ai fini della rivalutazione l'efficacia dei versamenti mensili decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la trattenuta.</p>
<p>0% (lavoratori già occupati al 28.04.1993 e già iscritti a tale data ad una forma di previdenza complementare alla quale partecipavano senza corresponsione di TFR)</p>			

- (1) *Misura minima del TFR da destinare alla previdenza complementare. Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.*
- (2) *Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella minima prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro. Il lavoratore può decidere di destinare alla previdenza complementare anche l'importo del PAG (Premio Aziendale Garantito) e l'importo del PAC (Premio Aziendale Consolidato).*
- (3) *Percentuale calcolata sulla retribuzione tabellare e indennità di carica maggiorate dall'importo del PAG (Premio Aziendale Garantito) e dell'importo del PAC individuale (Premio Aziendale Consolidato); a partire dal 1° gennaio 2025 la percentuale sarà pari al 7%.*
- (4) *Tale contributo potrà derivare da un'anticipazione del TFR maturato al 31.12.2006, in misura equivalente al versamento per l'anno, considerando un tetto massimo del 4%.*